COMMISSIONE XIII

LAVORO - ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE - COOPERAZIONE

23.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 18 OTTOBRE 1978

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **BALLARDINI**

INDICE

PAG.

Sostituzioni:

PRESIDENTE 239

Disegno di legge (Discussione e rinvio):

Proroga dell'efficacia delle norme sulla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato nei settori del commercio e del turismo (2404) . . 239

PRESIDENTE 239, 240, 243
FERRARI MARTE 241
MAROLI, *Relatore* 239
PALOMBY ADRIANA 243
ROBALDO 242
ROSOLEN ANGELA MARIA 240

La seduta comincia alle 10.

BERTANI ELETTA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 19, quarto comma, del Regolamento, il deputato Biasini è sostituito dal deputato Robaldo.

Discussione del disegno di legge: Proroga dell'efficacia delle norme sulla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato nei settori del commercio e del turismo (2404).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga dell'efficacia delle norme sulla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato nei settori del commercio e del turismo ».

L'onorevole Maroli ha facoltà di svolgere la relazione.

MAROLI, *Relatore*. La tematica attinente alle norme riguardanti la disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato nei settori del commercio e del turismo fu ampiamente sviluppata in sede parlamentare in occasione della conversione in legge del decreto-legge 3 dicembre 1977, n. 876, al quale furono apportate alcune modificazioni.

Le ragioni che portarono il Parlamento ad approvare il provvedimento legislativo possono essere brevemente riassunte nelle seguenti motivazioni.

La legge 18 aprile 1962, n. 230, riguardante la disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato, non recepisce le specifiche esigenze di particolari settori, e più precisamente quelli del commercio e del turismo, pur stabilendo analiticamente i casi in cui ammette la deroga al contratto di lavoro a tempo indeterminato. Si precisa, infatti, che l'eccezione al precetto legislativo è consentita per l'attività lavorativa stagionale, per la sostituzione di lavoratori assenti aventi il diritto alla conservazione del posto, per l'attività lavorativa riguardante la realizzazione di opere e di servizi definiti e predeterminati, per lavorazioni complementari aziendali per le quali non vi sia continuità di impiego.

Le « occasioni » di maggiore attività nel settore del turismo e del commercio che nell'arco dell'anno si presentano per diverse esigenze e che non sono da considerarsi stagionali pongono seri problemi economici e di efficienza gestionale alle imprese.

Infatti, l'assunzione di personale a tempo indeterminato per affrontare questi periodi di maggiore attività, definiti nel tempo anche se spesso ripetibili, è, dal punto di vista economico dell'impresa, una soluzione comprensibilmente inaccettabile.

Per queste ragioni sostanzialmente il Parlamento esprimeva il proprio assenso all'introduzione di un'appropriata normativa di contratto di lavoro a termine per i settori in argomento. Normativa che prestava adeguata attenzione all'esigenza di evitare abusi a danno di chi lavora o di chi è in cerca di occupazione. Tuttavia, in sede di conversione del decreto-legge – che non prevedeva alcun termine di scadenza – veniva approvato un emendamento, di iniziativa parlamentare, con il quale si stabiliva l'efficacia del decreto stesso fino all'entrata in vigore della nuova disciplina in materia di occupazione e comunque non oltre il 30 settembre 1978.

Ora, essendo già trascorso il 30 settembre, e permanendo i motivi per i quali fu espresso da parte del Parlamento il proprio voto favorevole, poiché non è stato ancora possibile approvare le auspicate innovazioni in materia di collocamento, il Governo giustamente propone, con il disegno di legge n. 2404 al nostro esame, una proroga sino al 30 settembre 1979 delle norme di cui al decreto-legge 3 dicembre 1977, convertito con modificazioni nella legge 3 febbraio 1978, n. 18.

Nell'auspicare quindi una pronta approvazione del provvedimento al nostro esame, mi permetto di sottolineare la positività della normativa prevista dall'articolo 2, con la quale si intende ulteriormente tutelare la posizione dei lavoratori stagionali già utilizzati con contratto di lavoro a tempo determinato nel settore turistico, al fine della precedenza nell'avviamento al lavoro.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

ROSOLEN ANGELA MARIA. Ricordo che in sede di discussione della legge 3 febbraio 1978, n. 18, di conversione del decreto-legge 3 dicembre 1977, n. 876, il nostro gruppo avanzò notevoli perplessità, pur dando poi il suo assenso all'approvazione del provvedimento in seguito all'introduzione di un termine per la sua validità, che offriva delle garanzie per una più accorta revisione della normativa complessiva.

Le nostre perplessità derivavano anche dal fatto che il Governo si serviva dello strumento del decreto-legge per una materia che richiedeva ben altre forme legislative, impedendoci sostanzialmente di approfondire tutta la problematica.

Ci troviamo ora di fronte ad un provvedimento che suscita in noi, ancora una volta, notevoli e maggiori perplessità, se non addirittura una posizione negativa, per una serie di ragioni. Innanzi tutto, in questo periodo di applicazione della legge 3 febbraio 1978, n. 18, che risultati abbiamo avuto? Siamo in grado di valutare i benefici ai lavoratori e ai datori di lavoro che questo provvedimento ha apportato? Teniamo presente che, come ha detto il relatore, è necessario un provvedimento specifico per i due settori del commercio e del turismo; che le organizzazioni sin-

dacali non sempre sono favorevoli, e che le condizioni di eccezionalità e saltuarietà già previste nella legge più generale sui contratti a termine possono benissimo essere applicate anche ai settori in esame.

Inoltre, ci risulta che in questo periodo di applicazione della legge i suoi princìpi ispiratori siano stati in parte, e non solo in parte a volte, stravolti.

Faccio l'esempio di una grande azienda turistica appartenente al gruppo FIAT, la Ventana, che ha proceduto all'assunzione di personale proprio in base alla legge di cui si discute oggi la proroga. Questa società ha fissato un periodo di prova incredibilmente lungo: tre mesi per sei mesi di contratto di lavoro e ha iniziato, pochi giorni dopo l'assunzione del primo contingente, a mandar via le persone non gradite, provvedendo nel frattempo ad altre assunzioni e continuando ad eliminare altro personale, con una rotazione continua, tanto che il primo contingente di 50 persone si è ridotto a 30. Un intervento sindacale ha bloccato la situazione, tanto che le 30 persone rimaste sono state confermate a tempo indeterminato, data la necessità di aumentare l'organico.

Questo esempio dimostra come la legge si presti ad eludere le assunzioni a tempo indeterminato e a realizzare invece un uso della manodopera per molti aspetti « selvaggio ».

Sono queste le perplessità che avanziamo e che riguardano sia il settore del turismo, per il quale all'articolo 2 si prevedono garanzie di maggior favore per i lavoratori, sia il settore del commercio. Se nel settore del turismo il concetto della stagionalità ha una sua ragion d'essere, per quanto riguarda il settore del commercio (ma il discorso andrebbe maggiormente approfondito) non mi sembra che il provvedimento al nostro esame offra sufficienti garanzie di tutela sia per i lavoratori che per gli stessi datori di lavoro. La grande distribuzione ha interesse ai contratti di lavoro a tempo determinato, ma come è stata applicata la legge nei confronti della piccola e media distribuzione ? A questa domanda non possiamo tuttora dare una risposta.

Il gruppo comunista ritiene che sia anzitutto necessario che il Governo fornisca una relazione sullo stato di applicazione della legge 3 febbraio 1978, n. 18, in modo da disporre di una serie di elementi di conoscenza che ci permettano di legiferare eventualmente con maggior precisione di quanto non sia avvenuto in passato.

Penso, comunque, che all'iniziativa legislativa al nostro esame si possano ricollegare alcuni provvedimenti che sono stati già approvati dal Parlamento: mi riferisco, ad esempio, alla legge sull'occupazione giovanile. Penso che, così facendo, si possa dare una risposta positiva alle esigenze di alcuni datori di lavoro contemperando, inoltre, queste ultime con quelle più generali della tutela e della garanzia della continuità del posto di lavoro, smascherando con l'occasione le eventuali manovre che si possano intravedere dietro le esigenze di temporaneità e di saltuarietà.

FERRARI MARTE. Ho sentito il relatore riprendere alcune argomentazioni che già avevano formato oggetto di discussione durante il dibattito in Commissione ed in Assemblea sulla legge 3 febbraio 1978, n. 18, di conversione del decreto-legge 3 dicembre 1977, n. 876. In quella occasione il gruppo socialista, al quale appartengo, si pronunciò in termini piuttosto rigidi su un'approvazione che non fosse stata collegata ad una riforma più generale ed ad una volontà politica diretta verso la definizione della legge sul collocamento, la cui discussione era da poco iniziata al Senato.

Avevamo perciò espresso alcune preoccupazioni sul fatto che, come era stato affermato, il provvedimento avesse lo scopo di fronteggiare situazioni improvvise nei settori economico, commerciale o turistico, come, ad esempio, ferie o periodi pasquali e di fine d'anno. In tali occasioni, come è ovvio, si presenta l'esigenza di assumere nel giro di pochi giorni e per un periodo determinato dei lavoratori che non possono essere oggetto di una programmazione dell'attività stagionale.

Per le anomale condizioni nelle quali tale personale viene regolarmente a trovar-

si, abbiamo posto l'accento sulla necessità che l'apposita commissione istituita presso gli ispettorati del lavoro rilevi preventivamente le condizioni dei normali organici delle strutture interessate alle richieste di assunzione a tempo determinato.

In tale situazione, credo sia giusto rilevare che la semplice illustrazione tecnica del provvedimento – in questo è consistita essenzialmente la relazione del collega Maroli – non è sufficiente, così come non lo è una semplice proroga dello stesso fino al prossimo anno, almeno se si vuole che la legge sul collocamento e quella sulla mobilità del lavoro possano essere maggiormente definite.

Sarebbe stato opportuno perciò che, nel momento in cui si convertiva in legge il decreto-legge n. 876, gli uffici provinciali, l'ispettorato del lavoro ed il ministero si preoccupassero di riportare a dimensioni normali il fenomeno delle assunzioni a tempo determinato, nonché il giustificare, anche con fatti concreti, tali modificazioni di contenuto.

Ritengo che, attraverso un'informazione più puntuale sulla situazione generale, potrebbero essere superate le riserve avanzate dalle organizzazioni sindacali. Non soltanto, ma ciò potrebbe contribuire a risolvere anche il problema del contenzioso creatosi a seguito delle assunzioni previste dalla legge 18 aprile 1962, n. 230.

In assenza, perciò, delle necessarie informazioni, penso che non si possa arrivare ad esprimere un parere circostanziato sul disegno di legge in discussione: proporrei, dunque, di rimandarne l'esame al momento in cui il Governo sarà in grado di fornirci tali informazioni.

ROBALDO. Non è mia intenzione ripetere quanto già detto in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 3 dicembre 1977, n. 876. Voglio solo sottolineare, come del resto hanno fatto coloro che sono intervenuti prima di me, che le preoccupazioni espresse allora sussistono ancora. Abbiamo approvato quel provvedimento, ponendo forse un termine troppo ravvicinato, per dar modo al Governo di presentare un progetto organico sul collocamento. Per inciso vorrei ricordare che eravamo agli inizi di febbraio ed era in atto una crisi di Governo alla quale sono poi seguiti gravi fatti. Il Governo accettò allora la data del 30 settembre 1978 per la validità del provvedimento, ma forse già con la convinzione di non poter rispettare il termine previsto.

Concordo sul fatto che se avessimo dati concreti potremmo fare delle considerazioni più precise. È vero che siamo di fronte ad un vincolo obiettivo, cioè ad una legge che è scaduta e che deve essere prorogata; ma il problema principale, a mio avviso, è di carattere politico. Non possiamo continuare a legiferare in questo modo: abbiamo bisogno di un impegno preciso da parte del Governo di presentare quanto prima un disegno di riforma sul collocamento. Manca una legislazione organica in questo settore e vi è una congerie di norme che si sono man mano accavallate e che offrono una infinità di scappatoie ai datori di lavoro ed agli imprenditori. Abbiamo fatto la legge sull'occupazione giovanile, abbiamo creato le liste speciali: ma il problema è tutt'altro che risolto. Vorrei portare un esempio: nella mia zona, nel settore dolciario, vi è stata l'assunzione di 100 lavoratori, non provenienti però dalle liste del collocamento ordinario, bensì da altre aziende. Cioè un'impresa, conoscendo la validità di certa manodopera che presta servizio presso altre aziende, ne richiede il trasferimento per impiegarla nella propria. Questo è uno dei tanti modi scorretti di assunzione, e una delle tante scappatoie che esistono per eludere la legge.

Occorre sciogliere il nodo politico impegnando il Governo ad una precisa presa di posizione; la Commissione, inoltre, per poter procedere nei suoi lavori in maniera seria, ha bisogno di dati tecnici attendibili. In conclusione, ci dichiariamo favorevoli al disegno di legge in esame, a condizione che venga tassativamente stabilito un termine entro cui affrontare la riforma del collocamento.

PALOMBY ADRIANA. Confesso che ho anch'io delle perplessità, non tanto sulla necessità di prorogare il provvedimento, quanto in ordine al problema del coordinamento tra la normativa in esame e quella sull'occupazione giovanile.

Ricordo che quando discutemmo in aula il disegno di legge che ci si chiede ora di prorogare, cercai in tutti i modi di battermi, con la solita sfortuna, per poter agganciare alla legge il meccanismo delle liste speciali; ma la mia proposta non fu accolta.

Nel provvedimento, per quanto riguarda questo tipo di contratti a termine nei settori del turismo e del commercio per le lavorazioni a carattere stagionale, si fa riferimento al collocamento ordinario e non alle liste speciali. Potrebbe quindi apparire che i contratti a termine in questi particolari settori non costituiscano delle garanzie per l'occupazione giovanile, ma quasi creino un'area in cui appunto possono giocare le norme stabilite per l'occupazione giovanile.

D'altro canto, in sede di dibattito feci notare che era superfluo fare una legge per i contratti a termine nei settori del commercio e del turismo in quanto già la legge n. 230, nell'indicare le modalità del contratto a termine e le condizioni che ne determinano la tipologia, dava delle precise connotazioni al lavoro e successivamente escludeva in modo tassativo le lavorazioni e le attività per le quali non si prevedeva la possibilità di questo tipo di contratto. Sembrava quindi che, non essendo stati esclusi i settori del turismo e del commercio, per essi il contratto a termine potesse essere stipulato.

Certo, l'articolo 1 della legge n. 230 si può prestare ad un tipo di interpretazione da cui è derivata la necessità di un provvedimento apposito per i settori di cui stiamo trattando; ma credo che sarebbe stato più vantaggioso per la chiarezza una interpretazione di quell'articolo che precisasse meglio certi concetti che restano invece solo intuitivi.

Per questi motivi, quindi, e per la necessità di chiarire meglio il problema dell'aggancio della normativa in esame con quella dell'occupazione giovanile ed anche per rimeditare sull'articolo 2, che può far suscitare il sospetto di una specie di sanatoria e sistemazione dei contratti a termine stipulati successivamente all'entrata in vigore della normativa, sarei favorevole ad un aggiornamento della discussione. Potremmo in tal modo esaminare più attentamente i provvedimenti che ho citato. Infatti in me rimane il dubbio circa l'aggancio, per quanto riguarda questi settori, tra le norme in esame e quelle sull'occupazione giovanile, nonostante che la legge di modifica sull'occupazione giovanile abbia introdotto i contratti a termine perché ritenuti utili ed idonei a sbloccare certe situazioni e combattere la disoccupazione giovanile.

Pertanto, ritengo opportuno che la discussione sia rinviata ad altra seduta per meglio approfondire i problemi che ho sollevato.

PRESIDENTE. Per permettere al Governo di fornire i chiarimenti richiesti e considerando che non è ancora pervenuto il parere della I Commissione affari costituzionali, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Se non vi sono obiezioni, così rimane stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle 10,45.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO